

Recupero della documentazione dall'ex amministratore:

L'art. 1129 ha espressamente stabilito che l'amministratore, alla cessazione dell'incarico è tenuto alla consegna di tutta la documentazione condominiale. Qualora l'amministratore cessato, non fornisca la documentazione condominiale possono ravvisarsi gli estremi per reato di appropriazione indebita (*EX.ART. 646 C.P.*) anche aggravata, pertanto il reato è perseguibile d'ufficio. (comma 3 art.646 c.p).

Alla scadenza del suo mandato, l'amministratore è tenuto a restituire i documenti che ha ricevuto per espletare il suo mandato, concernenti la gestione condominiale. Se l'ex amministratore cessato, non restituisce al condominio celermente tutta la documentazione, risponde dei danni che il condominio dimostra di aver subito per effetto della mancata o ritardata restituzione.